


**Versione approvata dal Municipio il 21.10.2019**

**Versione approvata dal Consiglio Comunale il 09.12.2019**

**Versione approvata dalla SEL (65-RE-15452) il 31.03.2020**

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



## **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI CASTEL SAN PIETRO**

Anno 2020

**Indice degli articoli del Regolamento comunale  
concernente la videosorveglianza  
sul territorio giurisdizionale di Castel San Pietro  
anno 2020**

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Scopo della videosorveglianza
Art. 3	Principi
Art. 4	Trasmissione di dati a terzi
Art. 5	Durata di conservazione, anonimizzazione e distribuzione delle immagini
Art. 6	Organo responsabile
Art. 7	Approvazione e entrata in vigore

**Regolamento comunale concernente la videosorveglianza  
sul territorio giurisdizionale di Castel San Pietro  
- anno 2020 -**

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,  
gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e  
l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve:

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Castel San Pietro eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
3. La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

**Art. 2<sup>1</sup>**  
**Scopo della  
videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene, per mezzo di telecamere fisse, a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

**Art. 3**  
**Principi**

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Art. 4**  
**Trasmissione di dati a terzi**

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 5**  
**Durata di conservazione,  
anonimizzazione e  
distribuzione delle  
immagini**

1. Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla conclusione della relativa procedura.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con decisione d'ufficio SEL del 31.03.2020 - 65-RE-15452.

**Art. 6**  
**Organo responsabile**

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Art. 7**  
**Approvazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.
2. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris.mun. 3192 del 21.10.2019  
Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il 09.12.2019  
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 65-RE-15452 del 31.03.2020